



Comune di VANZONE CON SAN CARLO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

Regione Piemonte

Via Gorini n.20/a - 28879 Vanzone con San Carlo (vb)

Tel e fax 0324-828804

Partita Iva 00426070033

Sito internet: www.comune.vanzoneconsancarlo.vb.it

e-mail: info@comune.vanzoneconsancarlo.vb.it

Prot. N. 1402

Vanzone con San Carlo lì 9 giugno 2017

Oggetto: **ORD. N. 2/2017**

ORDINANZA AI PROPRIETARI E/O TITOLARI DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEI FONDI RICADENTI ALL'INTERNO DELLE AREE DICHIARATE EDIFICABILI, EDIFICATE E NEI CENTRI ABITATI AI SENSI DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- L'erba incolta favorisce il proliferare di insetti, rettili ed animali nocivi per la salute, la sicurezza dell'uomo e l'igiene della Comunità;
- Che pervengono segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere, all'interno dei centri abitati, incolte per i quali i proprietario e/o titolari aventi diritto di godimento tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;

Tenuto conto che:

- L'art. 50, comma 4 del D.lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale Autorità Locale in materie previste da specifiche disposizioni di Legge;
- Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 15 del 15.5.2003, ha modificato il Regolamento Comunale di Igiene ed ha introdotto un articolo che obbliga allo sfalcio dei prati all'interno del centro abitato o in quelle aree che nel Piano Regolatore sono inserite bcome edificate o edificabili;
- L'art.13, comma 2, della Legge n.833/1978 stabilisce che sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ea alle Regione (comma 1) e che i Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente Legge in forma singola o associata mediante le Unità Sanitarie Locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità Sanitaria Locale;
- L'art.50, commi 3 e 5, e dell'art.7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e smi;

Considerato che è necessario obbligare i proprietari e/o gli aventi diritto di godimento dei fondi a mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate in tutte le aree del territorio comunale ed in particolare all'interno dei centri abitati o in quelle aree che nel Piano Regolatore sono inserite come edificate o edificabili;

Considerato che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività;

Tenuto conto, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990;

Visto l'art.50 del D.lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art.32 della L. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

Alla generalità dei proprietari e/o titolari di aventi diritto di godimento dei terreni incolti ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati o in quelle aree che nel Piano Regolatore sono inserite come edificate o edificabili , di procedere ,agli interventi di sfalcio dei fondi medesimi **ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO** ed **IN OGNI CASO ENTRO E NON OLTRE IL 10.LUGLIO** (di ogni anno);

DISPONE

Che i proprietari e/o titolari di aventi diritto di godimento dei terreni di non lasciare in deposito sugli stessi materiali di qualsiasi natura ,tali da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico -sanitari;

AVVERTE

Che nei casi di inosservanza il Comune provvederà , senza ulteriore comunicazione, all'esecuzione dello sfalcio ,mediante la locale Squadra Antincendi Boschivi per una spesa **ORARIA** di € 20,00 **AD OPERATORE** , addebitando ogni spesa ai proprietari e/o ai titolari di diritto di godimento del fondo, **OLTRE** alla sanzione amministrativa prevista in € 100,00.

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza :

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune ,nonché sia affissa nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici , uffici pubblici e nelle varie frazioni del territorio comunale);
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate , sia trasmessa all'organo di stampa locale (Eco risveglio) affinché provveda alla più ampia diffusione possibile.

IL SINDACO

(Claudio Sonzogni)

